



OIC 28: Il Patrimonio netto – Sintesi dei principali interventi

Format

- Si è modificata la struttura del principio utilizzando il format standard dei nuovi principi salvo apportare i necessari adeguamenti in considerazione della specificità della posta. Si è perciò data enfasi alla formazione e variazione delle poste del patrimonio netto mentre non si è trattato l'aspetto valutativo in quanto non rilevante per tale posta.

Acconti su dividendi e conferimenti

- Si è stralciata la parte sui conferimenti in quanto destinata a confluire in uno specifico principio OIC sul tema nonché quella relativa agli acconti dividendi non potendo le società non quotate distribuire tali acconti.

Altre riserve di patrimonio netto

- Si è razionalizzata l'esemplificazione fatta in tema di riserve di patrimonio netto iscrivibili nella voce A.VII - Altre riserve, eliminando il riferimento a fattispecie del tutto particolari, quali: la riserva da condono fiscale e la riserva per rinnovamento impianti e macchinario.
- Si è precisato che i Versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili.

Rilevazione iniziale delle riserve

- Si è sistematizzato in un unico capitolo del principio il tema rilevazione iniziale delle riserve in modo da fornire in un unico punto una disciplina organica del tema.

Rinuncia del credito

- Si è precisato che la rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione

trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **17 febbraio 2014** all'indirizzo email: staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



IL PATRIMONIO NETTO

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **17 febbraio 2014** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 28: Il patrimonio netto

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2011), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 28, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

INDICE	Paragrafi
Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-3
Definizioni	4-9
Classificazione	10-19
La formazione e le variazioni delle poste di patrimonio netto	
Capitale sociale	
<i>La costituzione di società</i>	20-22
<i>I conferimenti</i>	23
<i>Gli aumenti di capitale sociale</i>	24-30
<i>Le riduzioni di capitale sociale</i>	31-37
Altre poste del patrimonio netto	
<i>La destinazione dell'utile dell'esercizio</i>	38-41
<i>La rilevazione iniziale delle riserve e loro successiva utilizzazione</i>	42-45
<i>Utilizzazione delle riserve</i>	46-49
<i>Altre variazioni del patrimonio</i>	50
<i>La rinuncia del credito da parte dei soci</i>	50
Nota integrativa	51
Appendice A – Il patrimonio netto nella legislazione civilistica	
Appendice B – Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo	
Appendice C – Esempio di informativa sulla composizione del patrimonio netto e relativo regime di disponibilità	

Finalità del principio
1. Il Principio contabile nazionale OIC 28 ha lo scopo di definire la nozione di patrimonio netto e di fornire i criteri per la rilevazione e la classificazione nel bilancio di esercizio degli elementi di cui il patrimonio netto si compone, nonché le informazioni da fornire nella nota integrativa.
Ambito di applicazione
2. Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile (per un dettaglio di tali soggetti si veda: OIC 12).
3. Alcuni specifici aspetti della contabilizzazione delle operazioni sottostanti la iscrizione delle riserve del patrimonio netto sono trattati in altri principi contabili. Essi in particolare riguardano: <ul style="list-style-type: none"> - la riserva da applicazione del metodo del patrimonio netto (OIC 17); - la riserva per azioni proprie (OIC 21), - la riserva per utili su cambi (OIC 26), - l'avanzo di fusione o scissione (OIC 4), - la riserva da rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali (OIC 16) e immateriali (OIC 24) - le voci di patrimonio netto riconducibili ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare (OIC 2). <p>Il principio non tratta il tema delle attribuzioni di azioni ai dipendenti.</p>
Definizioni
4. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In altri termini, il patrimonio netto esprime la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni "in via residuale" attraverso le Attività. In tale accezione, il patrimonio netto individua il "capitale di pieno rischio", la cui remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale di credito.
5. Il capitale sociale rappresenta il valore nominale dei conferimenti in denaro e in natura che i soci hanno effettuato a tale titolo nonché quelli che si sono impegnati ad effettuare.
6. L'utile (perdita) dell'esercizio è il risultato netto dell'esercizio che scaturisce dal conto economico e rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi di competenza economica dell'esercizio. Tale risultato determina un incremento (decremento) del patrimonio netto della società.
7. Le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non distribuzione: "utili a nuovo".
8. Gli utili (perdite) portati a nuovo sono una posta del patrimonio netto che accoglie: <ul style="list-style-type: none"> - i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti ai soci o accantonati ad altre riserve, - le perdite non ripianate.
9. Le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie, da donazioni da parte dei soci o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci, dalla

rilevazione di differenze di fusione.

Classificazione

10. L'art. 2424 c.c. prevede che le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A) Patrimonio netto con la seguente classificazione:

I — Capitale.

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserva legale.

V — Riserve statutarie.

VI — Riserva per azioni proprie in portafoglio.

VII — Altre riserve, distintamente indicate.

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.

IX — Utile (perdita) dell'esercizio.

11. Nella voce A.I. Capitale si iscrive il valore nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati. Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella sezione dell'attivo, nella classe A) "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

12. Nella voce A.II— Riserva da soprapprezzo delle azioni si iscrive

- l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale
- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.
- il ricavato della vendita dei diritti di opzione inoptati dai soci e riferiti ad aumenti di capitale (si veda par. 29).

13. Nella voce A.III — Riserve di rivalutazione si iscrivono le rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere la separata indicazione.

14. Nella voce A.IV -Riserva legale si iscrive la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva. L'art. 2430 c.c. obbliga ad accantonare in una apposita riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti.

Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale deve essere reintegrata finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non sia pari alla metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione (art. 2413 c.c.).

15. Nella voce A. V - Riserve statutarie si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto.

16. Nella voce A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio si iscrive il valore delle azioni proprie acquistate dalla società che sono classificate nell'attivo patrimoniale. Essa è iscritta al momento in cui le azioni sono entrate nel patrimonio della società ed è destinata ad accogliere il valore delle azioni proprie iscritte all'attivo dello stato patrimoniale.

Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili. In merito alla contabilizzazione delle azioni proprie si rinvia all'OIC 21 – Partecipazioni.

La Riserva per acquisto azioni proprie può essere costituita, nei casi nei quali l'assemblea deliberi il futuro acquisto di azioni proprie, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, c.c (vedi OIC 21). Essa è classificata tra le altre riserve di cui al successivo paragrafo.

17. Nella voce A.VII - Altre riserve si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano ad esempio in questa voce le seguenti riserve:

La riserva straordinaria o facoltativa, che è generalmente di tipo generico, salvo che l'assemblea ne disciplini una specifica destinazione. In questo caso, il suo utilizzo è sottoposto alle formalità richieste per il futuro atto di destinazione.

La Riserva da riduzione capitale sociale, che accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci (art. 2445 c.c.).

La Riserva da deroghe ex art. 2423 c.c., che si costituisce nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione del Codice Civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione della deroga, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c., devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento o il realizzo.

La Riserva da conguaglio utili in corso, che accoglie il rateo di dividendo pagato dal socio che ha sottoscritto un aumento di capitale sociale in corso d'anno.

La Riserva azioni (quote) della società controllante, che accoglie l'importo delle azioni della società controllante possedute dalla controllata, ai sensi dell'art. 2359-bis c.c..

La Riserva da rivalutazione delle partecipazioni, che deriva dall'adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni (vedi OIC 17 - Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto).

La riserva per versamenti effettuati dai soci sono riserve che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali:

I "Versamenti in conto aumento di capitale" che rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio.

I "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale.

I "Versamenti in conto capitale" che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale.

I "Versamenti a copertura perdite" effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.

18. Nella voce A.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate.

19. Nella voce A. IX - Utile (perdita dell'esercizio) si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l'esercizio è stata in tutto o in parte ripianata la perdita del periodo, da un punto di vista formale si perde la citata coincidenza tra l'importo della voce di conto economico, nel quale non transita il versamento, e quella inclusa nel patrimonio netto. In tali circostanze, per il principio della chiarezza, è necessario fornire una esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute, come segue.

In ossequio all'art. 2423-ter, comma 3, occorre aggiungere una voce specifica; conseguentemente nel caso di copertura della perdita, nello stato patrimoniale si ha:

IX - Utile (perdita) dell'esercizio:

Perdita dell'esercizio (10)

Copertura parziale	4
Perdita residua	(6)
La formazione e le variazioni delle poste di patrimonio netto	
Capitale sociale	
<i>La costituzione di società</i>	
<p>20. Per le società per azioni alla sottoscrizione del capitale sociale da parte degli azionisti sorge il credito verso i soci e si rileva il capitale sociale al valore nominale delle azioni, anche nel caso in cui le azioni non sono emesse in quanto il deposito dell'atto costitutivo presso il Registro delle imprese avverrà successivamente. Se le azioni sono emesse ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale la differenza si rileva nella Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)</p>	
<p>21. Nel caso dei conferimenti in denaro, contestualmente alla sottoscrizione delle azioni deve rilevarsi il versamento di almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta, più l'intero sovrapprezzo nel caso in cui esso sia stato fissato. In contropartita si rileva la riduzione del credito verso gli azionisti per le azioni (o quote) sottoscritte (artt. 2439, comma 1, e 2481-bis, comma 4, c.c.).</p>	
<p>22. Il richiamo dei decimi comporta la rilevazione nel conto "Crediti v/soci per decimi richiamati". Successivamente, al momento dell'avvenuto versamento dei decimi richiamati il conto è estinto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2344 c.c., qualora il socio non esegua il pagamento dovuto nei termini previsti dalla norma, lo storno del credito in riduzione del capitale si effettua solo quando il socio è dichiarato decaduto. Se entro la fine dell'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento.</p> <p>Il capitale sociale e l'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni sono, pertanto, ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, si storna il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la riduzione del patrimonio e i decimi che il socio aveva versato (differenza che viene trattenuta dalla società) confluisce in una riserva di capitale.</p> <p>La messa in mora del socio genera la riclassificazione del credito "Soci c/decimi richiamati" nel conto "Soci morosi c/decimi richiamati".</p> <p>Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, possono essere vendute a terzi le azioni, rispetto alle quali il socio è in mora nei versamenti, "a suo rischio e per suo conto". All'acquirente sono consegnate nuove azioni, in corrispondenza di quelle del socio moroso, che sono annullate.</p> <p>L'ammontare realizzato dalla vendita dei titoli copre il credito verso il socio inadempiente, comprensivo eventualmente del rimborso dei danni subiti dalla società. Se l'importo realizzato è diverso dall'ammontare di tale credito, l'eccedenza costituisce un debito (e la differenza in meno un credito) nei confronti del socio.</p>	
<i>Conferimenti</i>	
<p>23. Nel caso dei conferimenti in natura e di crediti, le azioni sottoscritte devono essere interamente liberate contestualmente alla sottoscrizione.</p> <p>I soci provvedono alla integrale liberazione delle quote di capitale sottoscritte, trasferendo alla società, contestualmente alla sottoscrizione, i diritti sui beni o i crediti conferiti.</p>	

Gli aumenti di capitale sociale

24. Le variazioni in aumento del capitale sociale possono essere reali, nominali e miste. L'aumento reale comporta la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, da parte dei soci o di terzi ed implica l'obbligo ad effettuare nuovi conferimenti in denaro, in natura, in crediti o mediante il consolidamento di debiti. L'aumento nominale del capitale avviene mediante l'attribuzione al capitale sociale di altre riserve disponibili. L'aumento del capitale in forma mista avviene in parte con assegnazione gratuita e in parte a pagamento.
25. La sottoscrizione dell'aumento di capitale può intervenire contestualmente all'assunzione della relativa delibera, oppure entro il termine stabilito dalla delibera medesima. Il divieto ex art. 2444, comma 2, c.c., di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare un conto diverso dal "Capitale sociale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati nel conto "Versamenti in conto aumento del capitale sociale", che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. All'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c., da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva alla voce "Capitale sociale".
26. In caso di aumento di capitale inscindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in un conto di debito verso i sottoscrittori denominato "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.
27. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute (art. 2441 c.c.), salvo il caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione previste dalla legge. Analoghe disposizioni sono previste per le quote di nuova emissione da parte di società a responsabilità limitata (art. 2481-bis c.c.).
Nel caso di società con azioni non quotate in mercati regolamentati in cui gli azionisti non esercitino il diritto di opzione o non lo cedano ad altri soggetti, l'art. 2441, comma 3, stabilisce che i soci che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto, ove ne abbiano fatta contestuale richiesta. Nelle società a responsabilità limitata, la possibilità di offrire le partecipazioni inopstate ad altri soci o a terzi presuppone, in assenza di una specifica previsione dell'atto costitutivo, una apposita deliberazione dell'assemblea che ne disciplini le relative modalità.
Se i diritti di opzione sono venduti, trattandosi di operazione sul capitale, il ricavato incrementa la "Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)" al netto dell'eventuale effetto fiscale.
28. Qualora la vendita dei diritti di opzione non si realizzi, si configura l'ipotesi in cui le azioni o quote di nuova emissione non sono tutte sottoscritte entro il termine previsto dalla deliberazione e, se da questa espressamente previsto, il conseguente aumento avverrà per l'importo corrispondente alle sottoscrizioni raccolte.
In assenza di detta disposizione, l'aumento non potrà considerarsi eseguito neanche per le sottoscrizioni ottenute (artt. 2439, comma 2, e 2481-bis, comma 3, c.c.) e la società dovrà restituire ai sottoscrittori i conferimenti già eseguiti. In questo caso, contabilmente si rileverà l'insorgenza di un debito nei confronti dei sottoscrittori, lo storno dei valori precedentemente accreditati nel conto "Azioni (o quote) sottoscritte per aumento di capitale sociale" (ed, eventualmente, nei conti "Riserva da sovrapprezzo azioni (o quote)" e "Riserva conguaglio utili in corso").
29. Nei casi di aumento del capitale sociale a seguito di conversione di un prestito

obbligazionario, l'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario convertibile. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale, con diminuzione del valore nominale del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione, ed un corrispondente aumento del capitale sociale. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva sovrapprezzo azioni. Per la disciplina contabile delle obbligazioni convertibili in azioni si rinvia all'OIC 19- Debiti.

30. L'aumento del capitale sociale in forma "gratuita" si attua tramite l'utilizzo delle riserve "disponibili" del patrimonio netto (vedi l'appendice B del documento). In tal modo una o più riserve, che sino al momento del detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle voci di patrimonio netto in cui erano incluse, sono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale.

A seguito della delibera di aumento si rileva, per la parte gratuita, l'incremento del capitale sociale e la diminuzione di una o più riserve utilizzate a tale scopo. La riserva legale non può essere trasferita a capitale.

Le riduzioni di capitale sociale

31. I casi di riduzione espressamente previsti dalla normativa sono i seguenti:

- riduzione per decisione volontaria dei soci (artt. 2445 e 2482 c.c.);
- riduzione per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter c.c.);
- riduzione per recesso del socio (artt. 2437 e 2473 c.c.);
- riduzione per riscatto delle azioni (art. 2437-sexies c.c.);
- riduzione per esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.);
- riduzione per morosità (artt. 2344 e 2466 c.c.);
- riduzione per mancato rispetto delle norme in tema di acquisto di azioni proprie (art. 2357, comma 4, c.c.) o per possesso di azioni da parte di società controllate in misura eccedente i limiti di legge (artt. 2359-ter e quater c.c.);
- riduzione per revisione della perizia di stima dei conferimenti in natura (art. 2343, comma 4, c.c.).

Per la riduzione del capitale attraverso l'acquisto e l'annullamento delle azioni proprie, contemplata dall'art. 2357-bis c.c. si rinvia a quanto già disciplinato nell'OIC 21 - Partecipazioni

32. Nel caso di riduzione del capitale a causa della decisione volontaria da parte dei soci di rimborsare la quota o di liberare i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o a causa dell'acquisto e del successivo annullamento di azioni proprie, la rilevazione contabile di diminuzione del capitale sociale avviene alla fine del previsto iter procedurale (artt. 2445 e 2482 c.c.). Qualora intervenga la chiusura dell'esercizio prima che tale iter sia completato, il capitale sociale è esposto al valore contabile alla data di bilancio.

33. La riduzione del capitale sociale per perdite può essere obbligatoria o facoltativa.

Si ha riduzione obbligatoria quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite e tale situazione perdura anche nell'esercizio successivo (artt. 2446 e 2482-bis c.c.), oppure quando, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l'ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori al terzo del capitale. Nella fattispecie della riduzione facoltativa rientra quindi la riduzione per perdite, se esse risultino

di ammontare tale da non ricadere nella fattispecie di riduzione "obbligatoria" (artt. 2446, 2447, 2482-bis e ter c.c.)

In caso di perdita di esercizio l'assemblea può essere chiamata a prendere provvedimenti alternativi, sulla base delle informazioni che l'organo amministrativo è tenuto a fornire per legge:

- immediata riduzione del capitale sociale;
- riporto a nuovo della perdita;
- successiva copertura della perdita.

Nel caso di "immediata riduzione del capitale sociale" la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è immediatamente efficace. Ne consegue che, ai fini contabili (e così anche negli atti sociali), occorre procedere subito alla rettifica dell'importo del "Capitale sociale".

Nel caso in cui l'assemblea deliberi il riporto a nuovo della perdita, alla fine dell'esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve obbligatoriamente deliberare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate oppure, in mancanza di una delibera in tale senso, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale.

In altri casi, la perdita può essere coperta da versamenti in conto capitale effettuati in precedenza, o con versamento, a fondo perduto, di somme tali da ripianare la perdita, o con la rinuncia, sempre da parte di uno o più soci, a crediti vantati nei confronti della società.

34. La riduzione del capitale per recesso del socio (art. 2437-quater c.c.) avviene in particolari casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Sotto il profilo giuridico la procedura di riduzione del capitale per recesso del socio prende avvio dalla comunicazione della dichiarazione di recesso. L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Per le azioni rimaste inoperte la norma prevede:

- il collocamento presso terzi;
- l'acquisto delle azioni proprie dal socio che recede, utilizzando (cioè vincolando) riserve disponibili. In altre parole, ciò significa che all'atto dell'acquisto delle azioni, la società è tenuta a riclassificare un importo delle riserve disponibili pari al prezzo pagato per l'acquisto delle azioni proprie in una riserva indisponibile per azioni proprie in portafoglio.
- In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, nonché stabilire le modalità e l'entità del rimborso a fronte della quota di capitale posseduta dal socio receduto.

Dal punto di vista contabile, a seguito della relativa delibera di riduzione del capitale sociale ed eventualmente anche delle riserve, sorge un debito nei confronti del socio receduto (Soci c/ rimborsi oppure Soci c/recessi) per un importo pari al valore assegnato alla partecipazione posseduta.

35. In caso di Riduzione per riscatto delle azioni (art. 2437-sexies c.c.), qualora lo statuto della società per azioni preveda una specifica categoria di azioni per le quali sia disciplinato un potere di riscatto da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi, il trattamento contabile è il medesimo dei casi recesso

36. Nelle società a responsabilità limitata (art. 2473-bis c.c.) l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso, la norma prevede che si applichino le disposizioni del recesso del socio, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

37. In caso di violazione dei limiti all'acquisto delle azioni della controllante da parte di società

controllate, ed, in assenza di alienazione delle stesse, la società controllante è tenuta a procedere ad una corrispondente riduzione di capitale, con annullamento di azioni (art. 2359 ter c.c.).

Per la società controllata, il verificarsi di tale ipotesi comporta la liberazione della riserva per azioni in portafoglio della società controllante, che diviene disponibile, con accredito alle riserve da cui ha avuto origine. Il rimborso delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura straordinaria, per la eventuale differenza tra il valore di rimborso ed il costo di acquisto delle azioni.

Per la società controllante, gli effetti contabili variano a seconda che si sia proceduto all'alienazione ovvero all'annullamento delle azioni, nonché a seconda che il valore di rimborso delle azioni sia uguale, maggiore o inferiore al loro valore nominale. Sul punto si rinvia all'OIC 21 – Partecipazioni.

Altre poste del patrimonio netto

La destinazione dell'utile dell'esercizio

38. L'utile dell'esercizio può essere:

- a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del Patrimonio netto;
- b) attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti e ai possessori (soci o terzi) degli strumenti finanziari emessi a seguito del loro apporto di opere o servizi;
- c) utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- d) portato ad aumento del capitale sociale;
- e) rinviato ai futuri esercizi;
- f) distribuito ai soci.

39. La destinazione a specifiche riserve dell'utile di esercizio è effettuata in ossequio all'art. 2430 c.c. (riserva legale), alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari. L'assemblea dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione dell'utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie, di cui all'art. 2357-ter c.c.

40. L'atto costitutivo può prevedere la destinazione dell'utile ai promotori e ai soci fondatori (artt. 2340 e 2341 c.c.). Analogamente, l'assemblea può stabilire che gli amministratori siano remunerati attraverso una partecipazione all'utile di esercizio (art. 2389 c.c.). Le quote a loro destinate si computano sull'utile netto di esercizio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale (art. 2432 c.c.).

41. Lo statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili, a favore dei detentori di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (articoli 2346, 2348 e 2350 c.c.).

La rilevazione iniziale delle riserve e loro successiva utilizzazione

42. Le riserve, come in precedenza indicato, possono essere di utili o di capitale. Conseguentemente, la loro iscrizione in bilancio può avvenire in momenti diversi e con diverse modalità.

43. Le riserve di capitale, di regola, si iscrivono al momento del verificarsi della sottostante operazione che ne richiede l'iscrizione o direttamente in sede di formazione del bilancio, senza che occorra alcuna deliberazione dell'assemblea. Ad esempio, l'iscrizione può avvenire nel momento in cui la società ha ricevuto il sovrapprezzo azioni o è avvenuta la conversione di obbligazioni, ovvero ha ottenuto il versamento in conto capitale o in conto copertura perdite, ecc.

44. Altre riserve sono iscritte nel patrimonio netto quando è la stessa disciplina codicistica che

ne è richiesta l'iscrizione in bilancio. Ad esempio, la Riserva per azioni proprie in portafoglio, la quale si iscrive nel momento in cui le azioni sono entrate nel patrimonio della società.

45. Le riserve di utili si iscrivono nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui quell'utile emerge in quanto, salvo eventuali rilevazioni previste da specifiche disposizioni normative, è necessaria l'approvazione del bilancio stesso da parte della assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare sulla destinazione dell'utile.

Utilizzazione delle riserve

46. Le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Ad esempio, in determinati casi, possono essere utilizzate per la distribuzione degli utili (nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2433 e 2426, numero 5, c.c. e degli altri vincoli derivanti da altre disposizioni di legge o di statuto), in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazioni diverse dalla distribuzione degli utili. E' questo il caso in cui le riserve possono essere utilizzate solo per la imputazione al capitale sociale o alla copertura delle perdite.

47. La nozione di distribuibilità della riserva, quindi, può non coincidere con quella di disponibilità. Per una ulteriore analisi in merito alle utilizzazioni delle riserve, si rinvia all'Appendice B "Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo". Le riserve possono inoltre essere utilizzate a copertura delle perdite.

48. In particolare, l'assemblea stabilisce quali riserve del patrimonio netto dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorre tener conto che alcune riserve sono soggette a vincoli circa la loro disponibilità. Per la relativa disciplina si rinvia alla Appendice B.

49. Per il principio della tutela dei creditori, si utilizzano per prime le riserve disponibili esistenti. Nel caso in cui il loro ammontare complessivo non superi quello della perdita, la delibera assembleare deve anche stabilire quali altre riserve si devono utilizzare. Se si devono utilizzare anche le riserve vincolate, si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, ad iniziare da quelle per le quali esso è meno rigido.

Altre variazioni del patrimonio netto

La rinuncia del credito da parte del socio

50. La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

Nota integrativa

51. Con riferimento alle voci del patrimonio netto, l'articolo 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

"4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni";

"7bis) l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;"

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con

l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
Per un esempio di informativa sulla composizione del patrimonio netto e relativo regime di disponibilità, si veda l'appendice C.

Appendice A: . Il patrimonio netto nella legislazione civilistica (in corso di completamento)

<p>L'art. 2102 stabilisce che:</p> <p><i>“Se la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (c. 2349, 2554) è determinata in base agli utili dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (c. 2423, 2454, 2491, 2519), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (c. 2433, 2435, 2554).”</i></p>
<p>L'art. 2327 c.c stabilisce che:</p> <p><i>“La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro”.</i></p>
<p>L'art. 2463 c.c. stabilisce che l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata deve indicare <i>“l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato”</i></p>
<p>L'art. 2340 dispone che:</p> <p><i>“I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni”.</i></p>
<p>L'art. 2341 dispone che:</p> <p><i>“La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo”.</i></p>
<p>L'art. 2343 dispone che:</p> <p><i>“comma 4) Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.”</i></p>
<p>L'art. 2344 dispone che:</p> <p><i>“comma 1) Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.</i></p> <p><i>comma 2) Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.</i></p> <p><i>comma 3) Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.</i></p> <p><i>comma 4) il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.”</i></p>
<p>L'art. 2346 dispone che:</p> <p><i>“comma 1) La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.</i></p> <p><i>comma 2) Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.</i></p> <p><i>comma 3) In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si</i></p>

riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

comma 4) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

comma 5) In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

comma 6) Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”

L'art. 2348 dispone che:

“Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.”

L'art. 2349 dispone che:

“comma 1) Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

comma 2) L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.”

L'art. 2350 dispone che:

“comma 1) Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.

comma 2) Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

comma 3) Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.”

L'art. 2357 dispone che:

“comma 1) La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

comma 4) Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.”

L'art. 2357-bis dispone che

“comma 1) Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

comma 2) Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni."

L'art. 2357-ter. ultimo comma c.c. stabilisce che

"Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate". Analoghe previsioni sono stabilite per le azioni della controllante possedute dalla controllata (art. 2359-bis c.c.).

L'art. 2359-bis dispone che:

"comma 1) La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

comma 2) L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

comma 3) In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate. (1)

comma 4) Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

comma 5) La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

comma 6) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona".

L'art. 2359-ter dispone che:

"comma 1) Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

comma 2) In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma."

L'art. 2359-quater stabilisce che:

"comma 1) Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.

comma 2) Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.

comma 3) Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma."

L'art. 2389 stabilisce che:

"comma 1) I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

comma 2) Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del

diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

comma 3) La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."

L'art. 2413 c.c. stabilisce che:

"comma 1) (...) la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.

comma 2) Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione".

L'art. 2423 c.c. dispone che:

"comma 1) Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

comma 2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

comma 3) se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

comma 4) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

comma 5) Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro."

L'art. 2423 *ter* comma 3 c.c. stabilisce che:

"Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425."

L'art. 2424 c.c. stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema:

A) Patrimonio netto:

- I — Capitale.
 - II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 - III — Riserve di rivalutazione.
 - IV — Riserva legale.
 - V — Riserve statutarie.
 - VI — Riserva per azioni proprie in portafoglio.
 - VII — Altre riserve, distintamente indicate.
 - VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.
 - IX — Utile (perdita) dell'esercizio.
- Totale

L'art. 2426 c.c. stabilisce:

n. 4) con riferimento alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto, *"Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota*

integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile."

n 5) costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

n. 8bis) con riferimento alla contabilizzazione di utili netti su cambi derivanti dall'iscrizione delle attività e delle passività in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio stabilisce che "l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo".

L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

4) variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo

7bis) l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

L'art. 2430 c.c. stabilisce che:

"comma 1) Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

comma 2) La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

comma 3) Sono salve le disposizioni delle leggi speciali."

L'art. 2431 c.c. stabilisce che:

"Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430".

L'art. 2432 dispone che:

"Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale."

L'art. 2433 c.c. dispone che

"comma 3) Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti."

L'art. 2433-bis c.c. stabilisce che:

"comma 1) La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.

comma 3) Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

comma 4) L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere

destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.”

L'art. 2437 dispone che:

“comma 1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- b) la trasformazione della società;*
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) la revoca dello stato di liquidazione;*
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;*
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;*
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.*

comma 2) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;*
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.*

comma 3) Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

comma 4) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

comma 5) Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

comma 6) È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.”

L'art. 2437-quater stabilisce che:

“comma 4) Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

comma 5) In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

comma 6) In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.”

L'art. 2437-sexies dispone che:

“Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.”

L'art. 2439 stabilisce che:

“comma 1) Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'art. 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

comma 2) Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.”

L'art. 2441 dispone che:

“comma 1) Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

comma 2) L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

comma 3) Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

comma 4) Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

comma 5) Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

comma 6) Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (2) La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

comma 7) Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

comma 8) Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.”

L'art. 2444 dispone che:

“comma 1) Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.”

comma 2) *Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.*"

L'art. 2445 dispone che:

"comma 1) La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

comma 2) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. (1)

comma 3) La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

comma 4) Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione."

L'art. 2446 disciplina i casi di riduzione del capitale per perdite e stabilisce che:

"comma 1) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

comma 2) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

comma 3) Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436".

L'art. 2447 c.c. disciplina il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e dispone che:

"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società".

L'art. 2447-septies, 4° comma, c.c., dispone che:

"Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa".

L'art. 2466 dispone che:

"comma 1) Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

comma 2) Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo

consente, la quota è venduta all'incanto .

comma 3) Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

comma 4) Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

comma 5) Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.”

L'art. 2473 stabilisce che:

“comma 1) L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

comma 2) Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

comma 3) I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

comma 4) Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

comma 5) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.”

L'art. 2473-bis dispone che:

“L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.”

L'art. 2481-bis, dispone che:

“comma 1) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

comma 2) La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

comma 3) Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

comma 4) Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'art.

2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2464.

comma 5) Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

comma 6) Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.”

L'art. 2482 dispone che:

“comma 1) La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

comma 2) La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

comma 3) Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.”

L'art. 2482-bis dispone che:

“comma 1) Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

comma 2) All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

comma 3) Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

comma 4) Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

comma 5) Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

comma 6) Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.”

L'art. 2482-ter prevede che:

“comma 1) Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

comma 2) È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”

Appendice B: Le riserve del patrimonio netto: distribuibilità, vincoli e possibilità di utilizzo

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. Nella distribuzione degli utili occorre rispettare il disposto degli articoli 2433 e 2426, numero 5, c.c.. Per le sole società per azioni, bisogna, inoltre, tener conto dei vincoli derivanti da diritti particolari, di natura patrimoniale, riconosciuti ad alcune categorie di azioni e altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (artt. 2346, 2348, 2349, 2350, 2353, 2468 c.c.).

La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da sovrapprezzo azioni finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

Le seguenti riserve possono essere utilizzate per l'aumento nominale del capitale sociale

- Riserva da sovrapprezzo azioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Riserva da conversione obbligazioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Riserva da utili netti su cambi
- Riserva da deroghe ex. comma 4 art. 2423 c.c.
- Utili portati a nuovo

Le seguenti riserve possono essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio

- Riserva da sovrapprezzo azioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Riserva da conversione obbligazioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Riserva legale
- Riserva da utili netti su cambi
- Riserva da deroghe ex. comma 4 art. 2423 c.c.
- Utili portati a nuovo

Le seguenti riserve possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci

- Riserva da sovrapprezzo azioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Riserva da conversione obbligazioni (a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale)
- Utili portati a nuovo

Le seguenti riserve sono vincolate:

- Riserva per azioni proprie
- Riserva per azioni o quote di società controllante

La riserva sovrapprezzo azioni può essere utilizzata per aumentare la riserva legale.

Distribuità delle riserve

Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.).

Non è distribuita la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel sanzionarne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di "conguaglio dividendi", ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare "a disposizione dell'assemblea". Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell'assemblea straordinaria.

Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura imposta dai commi 2 e 3 dall'art. 2445 c.c., nonché, sotto il profilo tributario, le disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione.

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall'art. 2431 c.c..

La riserva versamento soci in conto capitale è distribuita in conformità alla disciplina di cui all'art. 2431 c.c..

La riserva da utili su cambi, ai sensi dell'art. 2426 c.c., n. 8 bis, può essere distribuita solo dopo che l'utile netto su cambi è stato realizzato.

Sono distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.

Nel caso di emissione di obbligazioni alla distribuzione delle riserve disponibili si applicano i limiti indicati dall'art. 2413.

In merito al *momento* in cui la distribuzione delle riserve disponibili possa essere deliberata, si devono considerare due ipotesi:

1) la prima, del tutto ammissibile, è quella di una distribuzione in più riprese, deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

2) la seconda è quella riferibile alla distribuzione di riserve approvata da un'assemblea successiva a quella che ha approvato il bilancio. Questa ipotesi è ammissibile, purché risulti che non sono sopravvenute perdite, dalla data di approvazione del bilancio a quella della delibera in discorso, che abbiano ridotto la riserva che si intende distribuire.

In merito alla presenza di particolari categorie di azioni, la presenza di azioni privilegiate è influente sulla distribuibilità delle riserve: lo statuto in genere prevede una priorità sugli utili e non sulle riserve. Le azioni di godimento, invece, concorrono anche nella ripartizione delle riserve, dopo che alle azioni ordinarie sia stata assegnata una somma pari all'interesse legale (art. 2353 c.c.).

Appendice C- **Esempio di informativa sulla composizione del patrimonio netto e relativo regime di disponibilità**

Con riferimento alle informazioni da fornire ai sensi del n° 4 e del n° 7-bis dell'art. 2427 c.c. si fornisce un esempio di nota integrativa:.

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione ¹	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---		
Riserva da soprapprezzo azioni	2.000	A, B, C	2.000 ²		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A, B, C	2.000		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B	100		
Riserva da deroghe ex	100	A, B	100		

¹ Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

² Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

comma 4 dell'art. 2423					
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			5.300		
Quota non distribuibile ³			1.800		
Residua quota distribuibile			3500		

Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con un prospetto così redatto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ⁴	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€... per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio					

³ Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5 (1.200).

⁴ Indicare in colonne distinte le diverse riserve, come da prospetto esemplificativo precedente.

corrente

--	--	--	--	--

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalla delibera di approvazione del bilancio e in cui si decide sulle utilizzazioni delle poste di patrimonio netto dell'esercizio (distribuzione del dividendo, aumenti di capitale ed altro).

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci